

Alle Associazioni Proloco Lazio

All'UNPLI Lazio

**OGGETTO: Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio. Art. 15 della legge regionale n. 13/2007 ss.mm. da ultimo l'art 12 della Legge n. 8/2022.**

Con la presente Circolare si comunica che, con l'approvazione della Legge Regionale n.8 del 24 Maggio 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 26/05/2022, disponibile in formato elettronico sul sito: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), l'art 15 della Legge Regionale n. 13/2007 ss.mm. da ultimo modificato dall'art 12 della citata Legge n.8/2022, istitutivo dell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio, è stato sostituito dall'art. 15 così riformulato:

**Art. 15**  
**(Associazioni pro-loco)**

- 1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio.**
- 2. Le associazioni pro-loco, d'intesa con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in particolare:**
  - a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
  - b) svolgono attività ricreative e di propaganda per la promozione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali storiche, religiose e popolari, nonché attività dirette a migliorare, in generale, la qualità dell'esperienza di cittadini e visitatori;
  - c) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con la Regione, i comuni e Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14;
  - d) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi delle politiche del turismo degli enti locali e della Regione ferma restando la preclusione allo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle agenzie di viaggio e turismo, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta a titoli abilitativi e vincoli di legge (2-61);
- 3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e locale.**
- 4. Presso la Regione è istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni che:**
  - a) nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentite l'UNPLI e l'amministrazione locale di riferimento;
  - b) l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata;
  - c) nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

**5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede finanziamenti alle associazioni pro-loco, sotto forma di patrocinio oneroso, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali e successive modifiche, per le finalità di cui al comma 2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai suddetti finanziamenti regionali.**

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune.

7. La denominazione "pro loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.

**8. La cancellazione dall'albo è disposta dalla Regione qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e su motivata richiesta dell'amministrazione locale di riferimento.**

Particolare rilevanza riveste il novellato comma 8 dell'art 15.

Il nuovo testo normativo, infatti, prevede quale causa di cancellazione delle Proloco dall'Albo Regionale " **lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo**" sostituendo la precedente ipotesi di cancellazione relativa allo " **svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge**".

Alla luce di tale modifica, il nuovo testo normativo annulla e sostituisce il contenuto della Circolare Regionale Prot. n. 0032989 del 14/01/2022 inviata in precedenza a tutte le Proloco del Lazio.

Oltre a varie modifiche/integrazioni, previste dalla legge n. 13/2007 novellata e relative alle attività delle Proloco (evidenziate in neretto), assume rilevanza la modifica del comma 5 dell'art 15 che prevede, quale forma di finanziamento regionale alle associazioni Pro-loco, il patrocinio oneroso di cui all'articolo 31, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali e successive modifiche, per le finalità di cui al comma 2.

Rispetto a tale forma di finanziamento, la legge prevede l'iscrizione all'Albo Regionale di cui al comma 4, quale condizione essenziale per accedere al suddetto finanziamento regionale.

Le modalità operative sulla gestione dell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco ex art. 15 della novellata L.R. n. 13/2007, sono state aggiornate con la Determinazione n.G07206 del 06/06/2022, che integra e sostituisce le Determinazioni n.G07063 del 21/06/2016 e n.G12734 del 20/09/2017, con le quali, a suo tempo, l'Agenzia Regionale del Turismo ha regolamentato i criteri e la modalità per l'aggiornamento del citato Albo Regionale delle Proloco del Lazio nonché per le correlate nuove iscrizioni e/o cancellazioni delle Associazioni Pro Loco dal suddetto Albo Regionale.

A tal riguardo si descrivono, di seguito, le suddette modalità operative:

#### **A. Nuove iscrizioni all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio.**

Sulla base dell'art. 15 della L.R. n. 13/2007, modificata dalla Legge Regionale n. 8 del 24 Maggio 2022 devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. che l'Associazione sia costituita con "scrittura privata registrata" anziché "con atto pubblico o scrittura privata autenticata"(in base all'art 29 della Legge Regionale n.7 del 22 ottobre 2018 concernente "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale che, a suo tempo, ha modificato l'art. 15, comma 4, lett.b), della L.R. n.13/2007 ss.mm.);

2. che nello stesso Comune non esista altra Associazione già iscritta nell'Elenco regionale, a meno che nel Comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale; in tal caso, l'iscrizione all'Albo Regionale, di ulteriori Associazioni Pro Loco, può essere consentita, sentita l'UNPLI regionale e l'amministrazione locale di riferimento (art. 15, quarto comma, lett. a), della novellata L.R. n. 13/2007 ss.mm.);
3. che nello Statuto dell'Associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale (art. 15, quarto comma, lett. c), della novellata L.R. n. 13/2007 ss.mm.).

#### **B. Modalità e termini :**

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, è richiesta mediante istanza presentata all'Agenzia Regionale del Turismo, come da modello scaricabile in formato word al seguente link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/albo-associazioni-pro-loco> corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo;
- b) copia autenticata dello statuto;
- c) parere positivo del Comune competente per territorio, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del Comune;
- d) copia di documento, in corso di validità, del legale rappresentante.

Entro i successivi 90 gg. l'Agenzia Regionale del Turismo, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, procede con proprio provvedimento all'accoglimento ovvero, previo preavviso, al diniego della richiesta di iscrizione all'Albo Regionale.

#### **C. Cancellazione dall' Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio.**

La cancellazione dall'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio è disposta dall'Agenzia Regionale del Turismo con proprio provvedimento, a domanda dell'Associazione Pro Loco oppure, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, ottavo comma, della L.R. n. 13/2007 riformato dalla Legge Regionale n. 8 del 24 Maggio 2022:

- a) quando vengono meno i requisiti previsti;
- b) nel caso in cui sia comprovata un' inattività di almeno un anno;
- c) per lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 1 dell'art 15 della Legge;
- d) su motivata richiesta dell'amministrazioni locali di riferimento.

#### **C. Attività di controllo per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale Proloco.**

Al fine di consentire le verifiche da parte dell'Agenzia Regionale del Turismo, le Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Regionale, trasmettono all'Agenzia, la seguente documentazione:

1. entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione descrittiva ed economico/finanziaria sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso e, ad integrazione della relazione suddetta, l'invio dei relativi bilanci (consuntivo per l'anno precedente e preventivo per l'anno in corso) corredati dai rispettivi verbali di approvazione dell'Assemblea dei soci;
2. nel termine di 30 giorni, le comunicazioni relative al rinnovo degli organi statutari e/o afferenti alle modifiche dei medesimi, le variazioni dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail e di posta elettronica certificata.

Con riferimento all'adempimento previsto entro il 30 Giugno di ogni anno, si invitano le Proloco che fino ad oggi non hanno ancora provveduto, ad inviare, entro il suddetto termine del 30 giugno p.v., la documentazione amministrativa/contabile sopra indicata al fine del mantenimento dell'iscrizione delle stesse nell'Albo Regionale Proloco.

In ordine alla modalità di comunicazione si richiede l'utilizzo della posta certificata in luogo delle Raccomandate A/R, così come disposto dal Decreto Legge n. 185/2008 che, all'art 16 comma 6 ha previsto tale obbligo oltre che per le PA, anche per le società iscritte al Registro delle imprese. Nonostante si tratti di un obbligo per le società e non per le associazioni, cogliamo comunque l'occasione per invitare le Proloco, che non abbiano ancora adempiuto, a dotarsi di una casella di posta certificata ed a comunicare alla scrivente Agenzia l'indirizzo PEC; la posta certificata ha lo stesso valore di una raccomandata A/R, con il pregio di un notevole risparmio economico sull'invio e la prova certificata dello stesso.

Si coglie, inoltre, l'occasione per ribadire che la denominazione "Pro loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'Albo Regionale e, per invitare le stesse Proloco, a comunicare alla scrivente Agenzia tutte le modifiche della compagine associativa che, comportando lo scioglimento delle stesse, ne determinano l'adozione di un provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dall'Albo Regionale.

Sperando di aver fatto cosa gradita ed auspicando che tali indicazioni vengano recepite dalle Proloco in indirizzo, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Distinti saluti.

La Dirigente dell'Area  
Dott.ssa Cristiana Storti

Il funzionario  
Dott.ssa Rossella Caricati

IL DIRETTORE  
DOTT. ROBERTO OTTAVIANI